

Prot.n. 2446/1.2.2/2

PROTOCOLLO D'INTESA CIRCONDARIALE

TRA

TRIBUNALE DI VERONA

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI

ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI

VERONA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

Requisiti, criteri e modalità da osservare ai fini
dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei Consulenti

Tecnici d'Ufficio per le c.t.u. mediche e
odontoiatriche presso il Tribunale di Verona

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

Il presente protocollo intende promuovere e orientare la revisione degli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Verona attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della Legge n. 24/2017 e capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli Albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale.

Il protocollo risponde, in particolare, all’esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli Albi, affinché, in tutti procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del Perito e del Consulente Tecnico siano in grado di garantire all’Autorità Giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota, con sempre maggiore frequenza, la materia.

Il presente protocollo potrà essere revisionato qualora dovesse essere creato un Albo distrettuale per la Corte d’Appello di Venezia nel quale far confluire tutti i nominativi dei periti e dei consulenti tecnici dei Tribunali del distretto.

ART. 2 – STRUTTURA E TENUTA DELL’ALBO

Condizione di base, per consentire sia una razionale revisione degli Albi circondariali sia l’accessibilità degli stessi a livello distrettuale e nazionale, è l’adozione di una struttura interna standardizzata di tali Albi. A tal fine, in attuazione di quanto concordato a livello nazionale dal CSM, CNF e FNOMCeO, verrà predisposto un file contenente l’elenco dei medici/odontoiatri che si iscriveranno all’Albo dei CTU e dei Periti suddiviso per Specializzazioni (ovvero delle Specializzazioni esercitate).

L’Albo è tenuto dal Comitato previsto dagli art.14 disp. att. C.p.c. e 68 n. att. C.p.p. che è competente per le valutazioni relative.

ART. 3 – PROFESSIONI NON MEDICHE

In considerazione dell’art.15, comma 3, della legge 24/2017, ove è stabilito che negli Albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio “un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie”, il presente protocollo d’intesa è aperto all’adesione degli Ordini rappresentanti delle altre professioni sanitarie.

AERT. 4 – SPECIALIZZAZIONI MEDICHE

L’art. 15, comma 2, della L. 24/2017 stabilisce che negli Albi dei Periti e Consulenti Tecnici “*devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina*”.

Ai fini dell’omogeneità degli Albi sono introdotte sezioni che indicano al proprio interno le diverse specializzazioni, per le quali è opportuno prendere a riferimento quelle corrispondenti alle scuole

individuare dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (attualmente indicate nel D.M. 4 febbraio 2015).

Benché la qualifica di medico di medicina generale venga conseguita alla conclusione di un percorso di formazione regionale differente da quello universitario delle scuole di specializzazione, questo profilo professionale è incluso tra le "specializzazioni" di cui al predetto art. 15, comma 2, affinché il Giudice possa avvalersi, quando lo richieda la peculiare natura delle questioni tecniche poste dal procedimento, di esperti qualificati in questo ambito dell'assistenza sanitaria.

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLA SPECIALE COMPETENZA

1. Si ritiene di individuare come elementi di valutazione delle speciali competenze i seguenti:
 - a) esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo successivo al conseguimento del titolo di specializzazione orientativamente non inferiore ai 5 anni e in ogni caso non minore di 3;
 - b) possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - c) possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi di aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, etc.);
 - d) eventuale possesso di un adeguato curriculum scientifico indicante le attività di ricerca e le pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - e) eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.
2. Tali elementi di valutazione saranno considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 1, lettera a); la carenza di tale elemento comporterà il rigetto della domanda, a meno che essa venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione.
3. Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, si considera, ai fini della valutazione della speciale competenza, l'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipologia degli interventi sui

quali si è maturata esperienza; anche al fine di offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.

4. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione dei **medici legali**, specificatamente volto a fornire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e tenuto conto anche della necessaria presenza di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria ai sensi dell'art. 15 della L. 24/2017, per essi non è mai richiesto il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 1, lett. a), restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.
5. In considerazione delle peculiarità del percorso formativo dei **medici di medicina generale**, il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 1, lett. a) è stabilito orientativamente in 10 anni successivi al completamento del percorso, restando fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.
6. In considerazione delle peculiarità del percorso formativo e del profilo di competenza dei **medici odontoiatri**, il periodo minimo di cui al precedente comma 1, lett. a) è stabilito orientativamente in 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica. Qualora il medico-odontoiatra possieda un titolo di specializzazione post-lauream, il periodo minimo è stabilito in 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione.
7. Gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui al comma 1 devono essere forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'Albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come Perito o Consulente Tecnico d'Ufficio.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il modello della domanda per l'iscrizione/riconferma all'Albo sarà reperibile presso il sito del Tribunale di Verona (www.tribunale.verona.giustizia.it) nonché sul sito dell'ordine dei Medici e Odontoiatri di Verona (www.omceovr.it).
2. La domanda di iscrizione/riconferma dovrà essere presentata in formato cartaceo presso l'apposito ufficio del Tribunale di Verona, corredata di marca da bollo dell'importo previsto per legge e di tutta la documentazione necessaria; la domanda andrà anche presentata contestualmente all'Ordine professionale di appartenenza, sempre completa di tutta la documentazione necessaria, in questo caso in formato digitale via e-mail con l'indicazione obbligatoria dell'indirizzo PEC personale.

3. In caso di necessità, il Comitato competente alla tenuta dell'Albo circondariale potrà richiedere all'interessato una audizione personale finalizzata ad un chiarimento e/o ad un approfondimento sul contenuto della domanda.
4. L'assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'Albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito del medico/odontoiatra, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta del medico/odontoiatra, anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse. Diversamente, il Comitato competente alla tenuta dell'Albo circondariale deve valutare, in sede di riconferma, le annotazioni, presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

ART. 7 – FASCICOLO PERSONALE PRESSO IL TRIBUNALE

1. All'atto dell'iscrizione o della riconferma si forma un fascicolo personale, nel quale confluiranno tutte le informazioni contenute nella domanda di iscrizione/riconferma.
2. All'interno del fascicolo o della scheda, oltre ai dati personali, trovano collocazione le seguenti informazioni:
 - a. professione (con indicazione della data di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);
 - b. specializzazione/i (con indicazione della data di acquisizione del titolo) e di quella/e esercitate;
 - c. curriculum formativo (titolo post-lauream: corso perfezionamento, master, dottorato, corsi ECM ed altre attività di formazione, docenze);
 - d. curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate, ivi comprese, nel caso di attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza ai sensi dell'art. 5, comma 1; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, etc.);
 - e. curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - f. altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - g. incarichi di Perito/Consulente Tecnico d'Ufficio (anche quando revocati) dall'Autorità Giudiziaria; per quanto concerne gli incarichi dell'Autorità Giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati è annotata la motivazione della revoca;

- h. iscrizione a Società Scientifiche;
 - i. competenze nell'ambito della conciliazione acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
 - j. ogni altro elemento che il singolo ritenga utile dichiarare ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'Autorità Giudiziaria.
3. Il fascicolo personale sarà aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale (art. 8), anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato.

ART. 8 – REVISIONE TRIENNALE

1. Tenuto conto che i codici di rito e la L. n. 24/2017 prevedono termini temporali per la revisione periodica degli Albi, si stabilisce un termine almeno triennale per tale revisione.
2. Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà del medico/odontoiatra di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo al medico/odontoiatra che esprima siffatta volontà.

L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

3. La revisione triennale è avviata tramite una comunicazione personale a ciascuno degli iscritti all'indirizzo PEC dichiarato in sede di iscrizione. Entro il termine di 30 giorni il medico/odontoiatra deve fare pervenire la domanda di riconferma, con la quale conferma ed integra le informazioni richieste in sede di iscrizione (art. 6).
4. La predetta comunicazione personale esplicita che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'Albo.

Scaduto il termine previsto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvede ad una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'espreso avvertimento che in caso di protratto silenzio ne sarà disposta la cancellazione, e l'apposizione dell'eventuale nuovo termine.

Il Comitato dispone la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto ad inviare la domanda di riconferma entro il termine di 30 giorni dalla seconda comunicazione.

La cancellazione così disposta non osta ad una nuova iscrizione previa nuova domanda.

ART. 9 – PUBBLICITA' DEGLI ALBI

Gli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici sono resi pubblici, anche sul sito web del Tribunale di Verona, nelle loro informazioni essenziali (nominativi, professione e specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti e data di iscrizione/riconferma), con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo personale.

ART. 10 – CONTROLLI

1. Ferma restando l'assunzione di responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, da parte dei singoli iscritti circa la veridicità delle informazioni prodotte, è previsto un sistema di controllo da parte del Comitato Circondariale.
2. Il Comitato si avvale, anche ai fini del controllo sulla veridicità delle informazioni prodotte, del supporto informativo fornito dagli Ordini professionali rappresentati all'interno dell'organismo.

ART. 11 - DISPOSIZIONE TRANSITORIE

L'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Verona invia a tutti gli iscritti all'Albo dei consulenti e dei periti copia del presente Protocollo richiamando, in particolare, all'osservanza del presente articolo.

I professionisti già inseriti nell'Albo dei consulenti e dei periti devono confermare, pena l'esclusione, la volontà di rimanere iscritti proponendo domanda con le modalità stabilite all'art.6 del presente Protocollo entro il 31/7/2019.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Protocollo entra in vigore il 23/4/2019.


Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Verona

Il Presidente Dott. Carlo Rugiu




Ordine degli Avvocati di Verona

Il Presidente Avv. Barbara Bissoli



Tribunale di Verona

Il Presidente Dott.ssa Antonella Magaraggia



Verona, lì 16 /4/2019